

(N. 2386)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa****(PACCIARDI)**di concerto col **Ministro del Tesoro****(PELLA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1952

Istituzione del « Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ».

ONOREVOLI SENATORI. — Alla cooperazione ai servizi sanitari dello Stato che l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta è chiamata a dare in forza della legge 4 gennaio 1938, n. 23, ha contribuito, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, anche il « Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta », il quale, peraltro, costituito di fatto, non ha mai ricevuto un riconoscimento di carattere giuridico.

La delicatezza e l'importanza dei servizi che, nel campo assistenziale, la predetta Associazione ha svolto durante l'ultimo conflitto e che tuttora assolve con la gestione degli Stabilimenti sanitari di « San Carlo » e del « Buon Pastore » a Roma, di « San Gennaro » a Napoli, di « Santa Toscana » a Calambrone (Pisa), della « SS. Annunziata » a Sinigallia, di « Villa

Giovio » a Como e di « S. Giovanni » ad Alzate Brianza, rende, tuttavia, necessaria la costituzione di un Corpo regolare di infermiere volontarie.

Con la costituzione di tale Corpo si renderà infatti più agevole provvedere al reclutamento delle infermiere volontarie in questione, le quali, più facilmente, saranno attratte ad arruolarsi avendo una sicura visione del loro inquadramento, nonché dei diritti e doveri derivanti dall'appartenenza al Corpo di che trattasi.

Per tali motivi è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale:

all'articolo 1, prevede l'istituzione del Corpo delle infermiere Volontarie del Sovrano Militare Ordine di Malta e ne stabilisce i compiti;

all'articolo 2, allo scopo di garantire la capacità professionale delle infermiere volon-

tarie, prescrive che tale personale può essere reclutato esclusivamente fra le infermiere munite di regolare diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato;

all'articolo 3, precisa che il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito;

all'articolo 4, infine, stabilisce il trattamento di pensione di guerra da corrispondere alle infermiere volontarie o alle loro famiglie in caso di ferite, lesioni o infermità contratte o aggravata in servizio di guerra o in caso di morte derivata da tale servizio e determina che, ai fini del predetto trattamento privilegiato

di guerra, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.

Il provvedimento legislativo di cui si propone la emanazione non importerà alcun onere per l'Erario in quanto ad ogni spesa derivante dalla istituzione e dal funzionamento del Corpo delle infermiere volontarie di che trattasi provvederà l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta con i fondi a sua disposizione, nella considerazione che l'articolo 4 riproduce un'ipotesi non attuale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituito il «Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta».

Compito del Corpo è quello di assicurare, in pace ed in guerra, il funzionamento dei servizi prestati dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.

### Art. 2.

Le infermiere volontarie sono reclutate fra le infermiere munite di diploma rilasciato dalle scuole professionali riconosciute dallo Stato.

### Art. 3.

Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.

### Art. 4.

Alle infermiere volontarie, in caso di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate in servizio di guerra o attinente alla guerra, nonché alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità, derivi la morte, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. Ai soli fini di tale applicazione le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.